



ACI Sport
Tribunale Federale
Sentenza n. 7 /2018

Il Tribunale Federale dell'ACI SPORT, composto da: Pres. Salvatore Giacchetti (presidente), Avv. Francesco de Beaumont (componente), Cons. Roberto Bucci (componente), e Avv. Giuseppe Violante (componente), assistiti dal segretario Dott. Francesco Pantano, ha emesso la seguente sentenza nei confronti della Automobili Lamborghini S.p.A.

FATTO

Con esposto del 3 marzo 2017, integrato con successivo atto del 14 aprile 2017, il Sig. Antonio Mamé ha denunciato alla Procura Federale che la Automobili Lamborghini S.p.A. avrebbe svolto, senza avere la relativa licenza, l'attività di organizzatore delle Serie internazionali "Lamborghini Blancpain Super Trofeo" svoltesi dal 2011 al 2016.

Sulla base di tale esposto la Procura ha aperto un procedimento di indagine, a conclusione del quale ha emesso il provvedimento di archiviazione del 29 maggio 2017, per la considerazione che gli organizzatori degli eventi in questione erano stati soggetti diversi dalla Società Lamborghini.

Con successivo esposto del 5 giugno 2017, integrato con atto del 3 luglio 2017, il Sig. Antonio Mamé ha denunciato alla Procura Federale che la Società avrebbe svolto, senza avere la relativa licenza, anche l'attività di promoter delle stesse Serie suindicate.

Al riguardo la Procura Federale ha aperto il procedimento di indagine n. 5/17, a conclusione del quale, considerato che la Società ha conseguito la licenza di promoter solo nel 2017 e nel 2011-2016 risultava titolare della sola licenza di concorrente, l'ha deferita a questo Tribunale, per avere svolto, nel periodo 2013-2016, attività di promoter dei propri trofei senza essere titolare della relativa licenza; ciò in violazione della NS 1, art. 3.11. (per il periodo 2013-2014) e dell'Appendice 1, art. 9.11. (per il periodo 2015-2016). La Procura pertanto, pur riconoscendo che il comportamento della Lamborghini appariva sorretto dal principio di buona fede dato che nel periodo 2011-2016 l'ACI aveva sempre approvato il comportamento della Casa costruttrice senza mai contestare alcuna mancanza di licenza, ha chiesto che alla Società sia applicata l'ammenda di euro 1.804,00.

In data 16 novembre 2017 il denunciante Sig. Antonio Mamé ha proposto anche atto di intervento di terzo nel presente giudizio disciplinare, al fine di tutelare, in un causa civile in corso, il proprio interesse ad accertare la responsabilità civile della Società Lamborghini in un tragico incidente, verificatosi nel corso della manifestazione del trofeo svoltasi in Francia il 30 giugno 2013, in cui era deceduto il figlio Andrea Mamé, titolare di licenza di conduttore.

La Società si è costituita in giudizio, contestando la fondatezza delle richieste della Procura e l'ammissibilità dell'intervento di terzo del denunciante.

Nell'udienza del 9 febbraio 2018 il Presidente ha fatto presente alle parti che il Collegio si riservava, in via pregiudiziale, di esaminare - d'ufficio - se la Società per il periodo 2013- 2016 dovesse considerarsi soggetta alla giurisdizione di questo Tribunale. Trattandosi questione non sollevata nel corso del procedimento le parti hanno concordemente chiesto un rinvio della decisione, per un approfondimento.

Nell'odierna udienza le parti hanno ribadito le rispettive posizioni; e la Procura Federale ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità dell'intervento di terzo del Sig. Antonio Mamé.

DIRITTO

1- Va preliminarmente esaminato, d'ufficio, se la Società Lamborghini abbia legittimazione passiva nel presente giudizio disciplinare; questione originata dalla considerazione che alla Società viene imputato di aver violato, nel periodo dal 2011 al 2016, un dovere proprio della figura del promoter, quale delineata dall'ordinamento federale, pur non avendo ancora ufficialmente acquisito la relativa legittimazione operativa conferita dall'apposita licenza federale.

La questione non è manifestamente infondata, dato che la giurisdizione sportiva può esercitarsi solo nei confronti di soggetti che all'epoca delle violazioni disciplinari ad essi contestate erano titolari della licenza i cui doveri di comportamento si assumono violati; e la Società all'epoca in cui si è verificata l'asserita violazione (2013-2016) non aveva ancora la licenza di promoter, conseguita soltanto nel 2017. Vero è che la Società sino dal 2009 aveva la licenza di concorrente e che l'art. 7 del RNS prevede che i titolari di licenza siano tenuti a rispettare tutti i Regolamenti ACI e che il licenziato debba osservare tutte le disposizioni di detta normativa, la cui mancata conoscenza *"non può essere invocata a nessun effetto"*. Ma data l'estrema vastità e complessità giuridica e tecnica di tale normativa e la molteplicità delle licenze sportive da essa previste la citata disposizione dell'art. 7 dovrebbe logicamente intendersi nel senso che il licenziato sia tenuto a conoscere soltanto le norme di carattere generale, applicabili a tutti i licenziati, e le norme che regolano la materia oggetto della licenza o delle licenze di cui è titolare; ed è indubbio che l'attività di promoter attenga ad una fase preliminare che nulla ha a che vedere con l'attività di concorrente. Oltre tutto il dovere di conoscere l'intera normativa ACI imporrebbe a ciascun licenziato un impegno conoscitivo non soltanto praticamente impossibile ma anche del tutto inutile e sproporzionato, e che nel caso in esame imporrebbe al concorrente di rispettare doveri esclusivi di una diversa licenza, per di più speciale, che prevede adempimenti del tutto estranei ai diritti e ai doveri del concorrente; il che introdurrebbe nel RSN una irrazionalità in palese contrasto con i principi costituzionali, che costituiscono la cornice entro cui deve mantenersi anche l'ordinamento sportivo.

Poiché peraltro sulla questione in esame le norme sportive non sono del tutto perspicue e quindi la questione pregiudiziale - come rilevato dalla difesa del Sig. Mamé - andrebbe preliminarmente sottoposta alla Giunta dell'ACI ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, del R.S.N., il Collegio ritiene che, per motivi di economia processuale, possa esimersi dall'esame di tale questione, dato che comunque l'imputazione è infondata nel merito, come precisato al successivo n. 6.

2- Sempre in via pregiudiziale va poi esaminata l'ammissibilità dell'intervento di terzo del Sig. Antonio Mamé.

Al riguardo, gli artt. 6 e 34 del RSN attribuiscono il diritto di agire innanzi gli Organi di giustizia soltanto ai soggetti che:

- a) siano licenziati o eventualmente appositamente legittimati dalla Federazione;
- b) siano titolari di una situazione giuridicamente protetta dall'ordinamento federale;
- c) dimostrino specificamente di essere portatori di diritti o interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo;

d) non lamentino la lesione di diritti patrimoniali.

Ma le suindicate condizioni non si verificano nel caso in esame. Infatti:

sub a) Il denunciante Sig. Antonio Mamé non è titolare di licenza ACI né è legittimato dalla Federazione. Titolare di licenza era il deceduto figlio Andrea; ma la qualità di licenziato è strettamente personale e quindi non si trasferisce ai successori.

sub b) L'intervento di terzo nel processo disciplinare da parte del denunciante non licenziato non può essere utilizzato come strumento per creare fittiziamente una legittimazione processuale che non avrebbe fondamento sul piano sostanziale.

sub c) L'interventore non ha dato alcuna specifica dimostrazione del suo interesse concreto, dato che non ha indicato alcuno specifico comportamento del promoter della Serie che abbia causato o concorso a causare, in tutto o in parte, l'incidente in cui ha purtroppo perso la vita il figlio Antonio.

sub d) Il giudizio sportivo disciplinare non può essere utilizzato al fine pratico, sia pure indiretto, di risolvere una questione patrimoniale che semmai avrebbe dovuto porsi dinanzi al Collegio Arbitrale.

L'intervento in giudizio del Sig. Antonio Mamé è pertanto inammissibile.

3- Passando all'esame del merito va innanzi tutto richiamato il quadro normativo in cui va collocata la controversia in esame. Si tratta di una Serie Internazionale. Vanno quindi tenute presenti le seguenti disposizioni del RSN:

art. 20.1:

"Si definiscono" (rectius "definisce") "Serie un insieme di competizioni scelte tra quelle iscritte al Calendario Sportivo nazionale, proposte da un unico Promotore ed approvate dalla Federazione".

- art. 20.2:

"Nessuna serie internazionale può essere organizzata senza che la Federazione Sportiva Nazionale che la propone abbia ottenuto preliminarmente l'approvazione formale della FIA.

Una Serie è approvata alle seguenti condizioni:

- *la FIA deve approvare i regolamenti sportivi e tecnici della Serie;*
 - *le Autorità Sportive Nazionali che organizzano una o più manifestazioni costituenti la Serie devono dare la loro autorizzazione preventiva."*

- art. 23, comma 1:

"L'ACI indice annualmente Campionati, Trofei, Coppe, Challenge. L'ACI tenendo conto delle richieste presentate dagli Organizzatori e, ove presenti, dai Promotori, individua le manifestazioni sportive tra quelle iscritte nel Calendario Sportivo Nazionale, valide per ciascuno di questi titoli.

Campionati, Trofei, Coppe e Challenge internazionali sono di proprietà della FIA, quelli nazionali di proprietà dell'ACI. Soltanto la FIA può istituire quelli internazionali e soltanto l'ACI quelli nazionali."

- art. 46:

"Sia chi indice ed iscrive una manifestazione nel Calendario Sportivo sia chi ne ha la responsabilità tecnica devono essere titolari di licenza di organizzatore.

La figura giuridica e le funzioni dell'Ente o dell'Associazione che indice una manifestazione e che ne ha quindi diritto ad iscriverla a Calendario Sportivo detenendone i diritti di marchio e di denominazione possono essere separate dalla figura giuridica e dalle funzioni di chi le organizza dal punto di vista tecnico e sportivo", e che quindi risponde soltanto "di ciò che avviene sui campi di gara" e viene perciò qualificato co-organizzatore nel seguito dell'articolo.

GA

- NS 1, art. 3.11. (per il periodo 2013-2014) e Appendice 1, art. 9.11. (per il periodo 2015-2016):

“Tutti i promoter di trofei di marca o similari, che non siano anche organizzatori, ... sono tenuti al possesso di una licenza CSAI” – oggi ACI Sport – “di promoter”.

4- Per le Serie internazionali l'iter previsto dal RSN è pertanto il seguente:

- a) il soggetto interessato, che dovrebbe essere chi *“indice una manifestazione sportiva e che ha quindi titolo ad iscriverla nel Calendario Sportivo detenendone i diritti di marchio e di denominazione”* (in questo caso la Società Lamborghini) presenta domanda di iscrizione della Serie all'approvazione dell'ACI, che provvede *“tenendo conto delle richieste presentate dagli Organizzatori e, ove presenti, dai Promotori”*. Si forma così; un atto complesso, che costituisce la risultante delle volontà dell'ACI e del promotore o dell'organizzatore della Serie;
- b) l'ACI, qualora approvi la proposta, la trasmette alla FIA;
- c) la FIA, qualora condivida la proposta, l'approva in via definitiva, disponendo l'iscrizione della serie nel Calendario Internazionale;
- d) dall'iscrizione nel Calendario internazionale deriva l'automatica iscrizione della Serie nel Calendario Nazionale (art. 43, comma 6);
- e) l'organizzazione delle singole manifestazioni della serie è demandata alle competenti ASN (in Italia l'ACI, tramite gli ACI locali) (art. 44, comma 2).

Con questo iter potrebbe ritenersi però in contrasto il citato disposto dell'art. 20.1, che parrebbe delineare un iter sostanzialmente capovolto, perché parte dal presupposto che esistano già, nel Calendario Nazionale, le manifestazioni che, in base alla scelta del promoter, vanno inserite nella Serie; e sembra alludere alla necessità di un'ulteriore approvazione della Federazione (del tutto inutile, dato che si tratta di manifestazioni iscritte a Calendario e quindi già approvate). Il dubbio sembra però che possa essere superato intendendo tale disposto, che logicamente dovrebbe seguire e non precedere quello dell'art. 20.2, nel senso che debba intendersi per “Serie” un evento sportivo previsto dall'ordinamento federale, proposto da un unico promotore, ed articolato in un insieme di manifestazioni tra loro connesse ed iscritte al calendario sportivo nazionale (iscrizione che, come già rilevato, è effetto automatico dell'approvazione FIA); manifestazioni che poi dovranno essere a loro volta organizzate ed eventualmente promosse da appositi soggetti. In sostanza il citato art. 20.2 non farebbe altro che ribadire che nella Serie possono essere inserite soltanto manifestazioni iscritte nel calendario sportivo.

5- Va però rilevato che la terminologia del RSN dà adito a perplessità sistematiche. Infatti:

- a) non è chiaro cosa si intenda per “proprietà” dei Trofei da parte dell'ACI o della FIA;
- b) non è chiaro chi sia il soggetto che “indice” la manifestazione. Secondo l'art. 23, comma 1, è l'ACI che *“indice annualmente Campionati, Trofei, Coppe, Challenge. L'ACI tenendo conto delle richieste presentate dagli Organizzatori e, ove presenti, dai Promotori, individua le manifestazioni sportive tra quelle iscritte nel Calendario Sportivo Nazionale, valide per ciascuno di questi titoli.”* Invece secondo l'art. 46 è il soggetto che della manifestazione detiene i *“diritti di marchio e di denominazione”*, soggetto che in questo caso dovrebbe essere la Società Lamborghini;

c) non è chiaro se il soggetto che propone l'iscrizione debba essere necessariamente distinta dal promotore o dall'organizzatore (come sembrerebbe dall'art. 23, comma 1) o possa anche coincidere con esse;

d) non è chiaro quale sia il ruolo del promotore. Infatti la licenza di promotore è l'unica tra le licenze speciali per la quale le citate NS 1 e Appendice 1 non precisano l'oggetto della licenza stessa, limitandosi di fatto a rinviare alla corrente accezione della locuzione "Promoter di una Serie", ed è l'unica licenza che possa essere supplita dalla licenza di organizzatore, come già indicato al punto 4. E la corrente accezione del termine non è del tutto univoca perché tale termine nella lingua inglese fa essenzialmente riferimento ad una attività di propaganda commerciale mentre nella lingua italiana assume anche un significato operativo che tende a sconfinare nell'area propria dell'organizzatore.

Va quindi considerato che in via generale l'attività di promoter è una comune attività economica di promozione commerciale del marchio, che come tale rientra nella generale libertà di iniziativa economica privata garantita dall'art. 41 della Costituzione, nei limiti – ovviamente – delle leggi generali dello Stato in materia. Deve pertanto ritenersi che il promoter, nell'esercizio della sua generale capacità d'agire riconosciutagli dall'ordinamento statale possa liberamente promuovere sul piano commerciale anche una manifestazione nel settore automobilistico sportivo finché resta su un piano esterno ed estraneo all'ordinamento federale e cioè su un piano di generica promozione commerciale del marchio; e quindi in tale ambito non necessita di alcuna licenza federale. Se invece vuole anche relazionarsi con l'ordinamento federale, ed in particolare se vuole inserirsi nei suoi circuiti decisionali "*o comunque rilevanti per l'ordinamento sportivo*" (e in tale previsione rientra l'attività relativa alla promozione sportiva e tecnica di una serie o delle singole manifestazioni di essa) debba assumere una qualità che gli conferisca anche la soggettività e la capacità d'agire nell'ambito dell'ordinamento federale; e quindi abbia l'onere (non l'obbligo, non configurabile nei confronti di chi non sia ancora licenziato) di premunirsi dell'apposita licenza. Ne consegue che il promoter soltanto dal momento del conseguimento di tale licenza in poi acquista la legittimazione formale ad agire nell'ambito automobilistico sportivo, con i relativi diritti e doveri e quindi anche con tutte le conseguenti responsabilità.

Di conseguenza la circostanza che nel 2013 la serie in questione fosse stata presentata da promoter asseritamente senza licenza di promoter avrebbe dovuto essere tempestivamente contestato all'interessato, con l'invito a premunirsi della prescritta licenza, a pena di improcedibilità della proposta di trofeo. Ma tale contestazione non è stata fatta.

6- In ogni caso, non era alla Lamborghini che la contestazione avrebbe dovuto essere fatta.

Va infatti rilevato che nel regolamento sportivo e tecnico del trofeo del 2013 è espressamente dichiarato che promoter della serie è la Stephane Ratel Organisation (SRO), ovviamente sollecitata a ciò dalla Lamborghini. Ora non si può ritenere che la SRO sia stata una semplice prestanome della Lamborghini, tanto da far risalire a quest'ultima la responsabilità dell'attività di promozione senza licenza dinanzi all'ACI. Infatti la SRO da oltre un ventennio è accreditata presso la FIA come promotrice ed organizzatrice di serie internazionali; ed in particolare ha curato le serie internazionali sponsorizzate – come l'attuale - dalla Blancpain. E quindi, dato che sia l'ACI che la FIA avevano approvato tale regolamento, promoter della serie era la SRO

e non la Lamborghini; non è stata addotta alcuna prova che possa indurre a ritenere l'erroneità o addirittura la falsità di tale dato ufficiale. Di conseguenza era alla SRO e non alla Lamborghini che semmai avrebbe dovuto contestarsi la mancanza della licenza italiana di promoter.

Al limite potrebbe imputarsi alla Lamborghini di essersi servita dell'attività di promozione di un soggetto che non risultava licenziato ACI, al fine di bypassare l'onere (anche economico) di fornirsi della licenza di promoter, come sembrerebbe ipotizzato dal denunciante Sig. Mamé.

Ma un'ipotesi del genere è palesemente insostenibile. Infatti, a parte la considerazione che nel presente contesto la spesa per il rilascio della licenza in questione è di evidente irrisorietà, è inverosimile che per sei anni consecutivi la mancanza della licenza di promoter da parte della SRO possa essere sfuggita al controllo sia dell'ACI che della FIA. Deve perciò ritenersi che, trattandosi di serie internazionale di "proprietà" della FIA, all'epoca si sia ritenuto che l'accreditamento presso la FIA della SRO dovesse ritenersi assorbente del preliminare accreditamento presso l'ACI. A tale indirizzo si sarebbero quindi attenuti sia i competenti organi dell'ACI Sport sia la Società.

Va quindi condivisa la considerazione, formulata nell'atto di deferimento, che la Società abbia agito in perfetta buona fede, dato che tutte le proposte del trofeo in questione erano state accolte senza alcuna osservazione dall'ACI, che ne aveva così certificato - a norma dell'art. 55, comma 1, del RSN - la "*conformità alla regolamentazione sportiva e tecnica federale*", con conseguente affidamento della Società nella piena correttezza del proprio operato. Solo nel 2017, probabilmente per evitare il ripetersi di controversie al riguardo, è stata affermata l'esigenza che anche le Case costruttrici che non si servano di un promoter licenziato debbano essere in possesso dell'apposita licenza per poter operare nel settore ACI Sport. Ma questo mutamento d'indirizzo non può comportare, retroattivamente, la riqualificazione in senso negativo dell'orientamento precedente.

Deve pertanto concludersi che il comportamento della Società Lamborghini non presenti profili censurabili disciplinarmente.

7- Attese le criticità rilevate nel settore il esame il Collegio ritiene opportuno che la presente sentenza sia comunicata al Presidente e al Segretario Generale dell'ACI.

PQM

Il Tribunale Federale dell'ACI Sport:

- 1) dichiara inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, l'intervento di terzo da parte del Sig. Antonio Mamé;
- 2) assolve la licenziata Società Lamborghini perché il comportamento ad essa contestato non costituisce illecito disciplinare;
- 3) manda alla Segreteria di comunicare la presente sentenza al Presidente e al Segretario Generale dell'ACI.

Così deciso in Roma il 20 marzo 2018.

Il Presidente e relatore
Salvatore Giacchetti

